



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO l'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che demanda al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la fissazione del prezzo di vendita delle targhe per i veicoli a motore e dei rimorchi, comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attività previste dall'art 208, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992;

VISTO, l'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, il quale prevede che l'importo della maggiorazione prevista dall'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso in cui la targa di prova sia prodotta dai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, sia stabilito con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO l'art.11, comma 7, della legge 29 luglio 2010, n°120, che ha conformato le targhe dei rimorchi alle targhe posteriori dei veicoli;

VISTA la lettera del 21 dicembre 2012, protocollo n. 100434, con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, ha comunicato i nuovi prezzi delle targhe per i veicoli a motore e per i rimorchi, così come determinati dall'Organismo per la determinazione dei prezzi delle forniture eseguite dal Poligrafico e Zecca dello Stato alle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n°55, che ha determinato il prezzo di vendita delle targhe individuate dalla citata legge n°120/2010;

RITENUTO di dover provvedere alla fissazione del prezzo di vendita di tutte le tipologie di targhe, secondo i criteri dettati dalle norme citate in premessa;

VISTO il parere dell'Ufficio del Coordinamento Legislativo Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 aprile 2013, prot. n°3-4338/UCL;

VISTO il parere dell'Ufficio Legislativo Economia del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2013, prot. n°1886/VARIE/7491;

DECRETA

ART. 1

1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, il prezzo di vendita delle targhe per i veicoli a motore e per i rimorchi è fissato nella misura seguente:

| TIPO DI TARGA | <i>COSTO DI PRODUZIONE</i> | <i>QUOTA DI MAGGIORAZIONE</i> | PREZZO DI VENDITA |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <u>AUTOVEICOLI:</u> | | | |
| targa anteriore + targa posteriore di formato A | | | |
| comprensive dei tasselli autoadesivi | € 26,85 | € 13,42 | € 40,27 |
| <i>- per le province di:</i> | | | |
| AOSTA, BOLZANO, TRENTO | € 29,35 | € 14,67 | € 44,02 |
| targa anteriore + targa posteriore di formato B | | | |
| comprensive dei tasselli autoadesivi | € 26,60 | € 13,30 | € 39,90 |
| <i>- per le province di:</i> | | | |
| AOSTA, BOLZANO, TRENTO | € 29,12 | € 14,56 | € 43,68 |
| - ESCURSIONISTI ESTERI | | | |
| targa anteriore + targa posteriore comprensive dei bollini autoadesivi | € 21,32 | € 10,66 | € 31,98 |
| - CC, CD, NU | | | |
| targa anteriore + targa posteriore | € 21,32 | € 10,66 | € 31,98 |
| - RIMORCHI | | | |
| | € 15,90 | € 7,95 | € 23,85 |
| -RIMORCHI Escursionisti Esteri | € 12,41 | € 6,20 | € 18,61 |
| - RIPETITRICI | | | |
| | € 15,90 | € 7,95 | € 23,85 |
| -RIPETITRICI Escursionisti Esteri | € 12,41 | € 6,20 | € 18,61 |

MOTOVEICOLI:

targa posteriore comprensiva dei tasselli autoadesivi .. € 14,30 € 7,15 € 21,45

- per le province di:

AOSTA, BOLZANO, TRENTO

targa posteriore comprensiva dei tasselli autoadesivi .. € 15,55 € 7,77 € 23,32

- ESCURSIONISTI ESTERI

comprensive dei bollini autoadesivi € 11,81 € 5,90 € 17,71

MACCHINE AGRICOLE:

- POSTERIORE € 11,81 € 5,90 € 17,71

- RIMORCHI € 12,41 € 6,20 € 18,61

- RIPETITRICI € 11,81 € 5,90 € 17,71

MACCHINE OPERATRICI:

- SEMOVENTI € 11,81 € 5,90 € 17,71

- TRAINATE € 12,41 € 6,20 € 18,61

- RIPETITRICI € 11,81 € 5,90 € 17,71

PROVA:

..... € 11,81 € 5,90 € 17,71

-PROVA rilasciata dai soggetti di

cui alla L.264/91 € 5,90 € 5,90

CICLOMOTORI:

..... € 8,72 € 4,36 € 13,08

POLIZIA LOCALE

-AUTOVEICOLI formato A € 26,85 € 13,42 € 40,27

-MOTOCICLI € 14,30 € 7,15 € 21,45

-CICLOMOTORI € 8,72 € 4,36 € 13,08

ART. 2

1. Il versamento del costo di produzione, nonché della quota di maggiorazione, è effettuato cumulativamente sul conto corrente postale n. 121012, intestato alla sezione tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo – Acquisto targhe veicoli a motore.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

IL MINISTRO